

COMUNE DI TAORMINA
PROVINCIA DI MESSINA



**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI**

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Funzioni

**Art. 3 - Individuazione “Casa Comunale” e dei locali per la celebrazione
dei matrimoni civili**

Art. 4 - Richiesta locali

Art. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 6 - Orario di celebrazione

Art. 7 - Tariffe

Art. 8 - Organizzazione del servizio

Art. 9 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 10 - Matrimonio su delega

Art. 11 - Uso dello strumento pubblicitario

Art. 12 – Norme di Rinvio

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità del Disciplinare

1. Il presente regolamento regola le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come disposto dall' art. 106 all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune oppure ai cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 3 – Individuazione “Casa Comunale” e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La “Casa Comunale”, ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono:
 - a. Palazzo Duchi di Santo Stefano (salone del 1 piano);
 - b. Ex chiesa di San Francesco di Paola.

Art. 4 – Richiesta locali

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile presso i locali individuati al comma 2 dell'articolo 3 devono presentare domanda di concessione al responsabile dell'Ufficio Stato Civile, redatta su apposito modello allegato 1 al presente regolamento rilasciato dall'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari. Il modello fa parte integrante del presente regolamento e costituisce allegato 1.
2. Il responsabile dell'Ufficio Stato Civile, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo dei detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. Sarà assicurato dall'Ufficio di Stato Civile la visita ai locali in cui si può celebrare il matrimonio.
4. Per la richiesta dei locali a pagamento gli sposi devono provvedere al versamento, secondo le tariffe indicate all'art. 7 del presente Regolamento, nel conto corrente postale n. 11218989 intestato alla “**Tesoreria del Comune di Taormina**” causale “

utilizzo sala matrimoni civili”, della somma dovuta e presentare contestualmente alla domanda ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 5 – Prescrizioni per l'utilizzo

1. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero degli addobbi; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti.
2. La pulizia dei locali e delle adiacenze esterne per il consueto lancio di riso, sarà eseguita a cura dell'Ente.
3. E' vietata qualsiasi forma di somministrazione di alimenti e bevande (Buffet, aperitivi, ecc.), in relazione alle caratteristiche architettoniche dei siti in questione.

Art. 6 - Orario di celebrazione

1. Gli orari per la celebrazione di matrimoni civili sono i seguenti:
 - a. Da Lunedì a domenica, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 con esclusione delle festività e precisamente :
 - 1 e 6 gennaio;
 - Domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo;
 - 25 aprile;
 - 1 maggio;
 - 2 giugno;
 - 9 luglio (festa del Patrono);
 - 15 agosto;
 - 1 novembre;
 - 8, 25 e 26 dicembre.

Art. 7 – TARIFFE

1. Le tariffe dovute per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono quelle di cui alla seguente tabella:

RESIDENTI		NON RESIDENTI	
DAL LUNEDI' AL VENERDI'	SABATO e DOMENICA	DAL LUNEDI' AL VENERDI'	SABATO e DOMENICA
€ 100,00	€ 150,00	€ 600,00	€ 800,00

2. Le predette tariffe versate al Comune di Taormina saranno destinate per il 60% con la finalità di propaganda e promozione turistica, manutenzione dei siti destinati alla celebrazione dei matrimoni, acquisto di pergamena e libro sulla storia di Taormina da offrire agli sposi come regalo in occasione della celebrazione del matrimonio.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1, si intendono “residenti” i nubendi dei quali almeno uno è residente nel Comune di Taormina.

Art. 8 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.
2. L'Ufficio di stato civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
3. Qualora la celebrazione del matrimonio non potesse avvenire per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione della tariffa corrisposta.
4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 9 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi e/o i testimoni, cittadini stranieri, dimostrassero di non comprendere la lingua italiana, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà avvalersi, senza nessun onere per il Comune di Taormina, di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000.
2. L'interprete dovrà essere iscritto ad apposito albo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, al quale possono essere iscritti gli interpreti, muniti di idonea certificazione pubblica.

Art. 10 Matrimonio su delega

1. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre almeno 8 giorni prima della data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
 - Delega del Comune di residenza;
 - Fotocopia dei propri documenti d'identità;
 - Fotocopia dei documenti d'identità dei 2 testimoni;
 - Indicazione del regime patrimoniale.

Art. 11 – Uso dello strumento pubblicitario

Al fine di promuovere ed incrementare le celebrazioni civili così organizzate, si potranno stipulare convenzioni secondo il modello allegato 2 del presente Regolamento, con enti preposti alla promozione turistica locale, nazionale ed internazionale. Potranno, inoltre essere predisposti progetti volti a sviluppare la divulgazione di questa iniziativa per mezzo della comunicazione di massa valendosi della rete telematica, e di ogni altro strumento di informazione compatibile con questa finalità.

Art. 12 – Norme di rinvio

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- Il Codice Civile;
- Il DPR 3 novembre 2000 n. 396;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011